



Procura della Repubblica presso il Tribunale di
TIVOLI

Linee guida operative per la cooperazione col Tribunale di Tivoli per la protezione e tutela delle vittime di violenza domestica (testo aggiornato all'8 aprile 2021)

RITENUTO

di dovere inserire in un unico documento le recenti modifiche organizzative rilevanti per le linee guida per la cooperazione col Tribunale di Tivoli per la protezione e tutela delle vittime di violenza domestica adottate il 29 aprile 2019 (già aggiornate a seguito del disposto dell'art. 64-bis disp. att. c.p.p., inserito dall'art. 14, co. 1, l. 69/2019). Modifiche organizzative derivanti:

- a) dalle prassi applicative derivanti dai primi due anni di applicazione;
- b) della nuova organizzazione dell'Ufficio che, in questa materia, ha previsto:
 - 1) l'istituzione della Sezione di Polizia Giudiziaria in materia di contrasto ai reati di violenza di genere e materie connesse. Ai sensi dell'OS Polizia Giudiziaria n. 1/2021 il personale addetto svolge "attività preparatoria e delegata con riferimento all'intervento e alle richieste di provvedimenti a tutela dei minorenni ex artt. 333 e 336 c.c. innanzi al Tribunale di Tivoli, nei procedimenti di separazione e divorzio, nel caso di procedimenti penali relativi alle parti del giudizio civile, di cui alle Linee guida operative per la cooperazione col Tribunale di Tivoli per la protezione e tutela delle vittime di violenza domestica del 29 aprile 2019 e succ. mod.";
 - 2) la riorganizzazione dell'Ufficio Affari Civili. Ai sensi dell'OS personale amministrativo n. 2/2021, in ordine al fascicolo da formarsi per il procedimento ex artt. 333-336 c.c.:
 - a) il personale dell'Ufficio Affari Civili, ricevuto il fascicolo trasmesso (ordinariamente) dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per gli eventuali provvedimenti da adottare in favore dei minori:
 - 1) provvederà immediatamente all'iscrizione nell'apposito registro, indicando i nominativi del padre e della madre e del/dei minorenni, con assegnazione (allo stato) al Procuratore della Repubblica;
 - 2) trasmetterà il fascicolo al personale della sezione *di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica in materia di contrasto ai reati di violenza di genere e materie connesse*;
 - b) il personale della citata sezione provvederà:

- 1) all'esame preliminare del fascicolo;
- 2) a individuare dall'apposito registro informatico il n. RG V.G. Tribunale, annotandolo sulla copertina del fascicolo;
- 3) a stampare copia del ricorso e della memoria di costituzione del procedimento civile;
- 4) a verificare l'esistenza di procedimenti penali nei confronti dei genitori del/dei minore/i, acquisendoli in visione (anche se definiti), avendo cura di non trattenerli per un tempo lungo se si tratta di procedimenti in fase di indagini o con udienza prossima. **Qualora il procedimento penda nella fase delle indagini e ricorrano particolari ragioni il PM assegnatario potrà disporre che il fascicolo sia trasmesso in visione direttamente al Procuratore;**
- 5) a predisporre una brevissima annotazione con indicazione essenziali sui procedimenti penali (nome indagato, reato, esito o stato), con allegata copia:
 - della copertina del procedimento penale;
 - di eventuali atti di rilievo che si indicano in:
 1. Per i procedimenti definiti:
 - sentenze;
 - ovvero richiesta di archiviazione, eventuale atto di opposizione, eventuale decreto di archiviazione del Gip;
 2. per i procedimenti non ancora definiti:
 - misure cautelari personali (ed eventuali ordinanze del tribunale del riesame); eventuali misure precautelari (verbale di arresto, fermo, allontanamento dalla casa familiare) e successiva convalida;
 - per i reati con udienza preliminare, decreto che dispone il giudizio (del Gup ovvero del Gip se giudizio immediato. Se non risulta ancora emesso il decreto, eventuale richiesta di rinvio a giudizio ovvero, se non emessa la richiesta di rinvio a giudizio, eventuale avviso ex art. 415-bis;
 - per i reati a citazione diretta, decreto di citazione del PM e, se non ancora emesso, eventuale avviso ex art. 415-bis;

a rimettere il tutto al Procuratore della Repubblica;

SI AGGIORNANO LE CITATE LE LINEE GUIDA NEL TESTO CHE SEGUE

VISTE LE SEGUENTI NORMATIVE

- **Convenzione dell'ONU** sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (detta CEDAW) del 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 14 marzo 1985, n. 132.
- **Convenzione dell'ONU** sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con Legge 27 maggio 1991, n.176.

- **Convenzione europea** per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 ed i suoi Protocolli, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 4 agosto 1955 n. 848.
- **Convenzione del Consiglio d'Europa** sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, entrata in vigore il 1° luglio 2000, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 20 marzo 2003, n. 77.
- **Convenzione del Consiglio d'Europa** per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali firmata a **Lanzarote** il 25 ottobre 2007, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 1° ottobre 2012, n. 172.
- **Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio** del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Attuata col Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212.

LETTA

la **Risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura** del 9 maggio 2018, *Sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica* in cui si sottolinea:

- che rappresenta una buona prassi per gli Uffici giudiziari adottare “un approccio integrato alla protezione della vittima della violenza di genere, al cui interno il sistema giudiziario sia consapevole di rappresentare un attore fondamentale, ma non isolato nel contrasto al fenomeno”;
- che tale approccio è richiesto dalla Convenzione di Istanbul (es. artt. 1, 18, 20-26, 56) e dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, e sollecitato dal piano nazionale anti-violenza adottato ex art. 5, co 1, d.l. 93/2013, conv. dalla l. 119/2013;
- che l'approccio integrato “può sostanziarsi nella promozione e nella effettiva implementazione, da parte delle Procure e dei Tribunali, di forme di raccordo e collaborazione sia interne al sistema giudiziario (favorendo in particolare l'interazione tra il settore penale, quello civile...)”;
- che è di fondamentale importanza la cooperazione tra magistratura ordinaria, sia penale che civile e quella minorile “qualora sia pendente un giudizio di separazione o divorzio tra i genitori, sempre che ricorra la necessità di adottare misure a tutela di un minore. A fronte delle competenze concorrenti tra le diverse autorità giudiziarie, civili e minorili”;
- che vi è “l'esigenza di un coordinamento anche tra magistratura civile e penale. Costituisce un'evenienza frequente che al procedimento o processo penale relativo a reati di maltrattamenti, atti persecutori, ovvero abusi sessuali, sia parallelo un procedimento, tra le stesse parti, di separazione o divorzio¹;

¹ Si precisa nella risoluzione: “Spesso gli atti relativi al processo penale sono sconosciuti ai giudici civili e tale difetto di conoscenza può verificarsi persino nei casi in cui, in sede penale, siano state adottate misure cautelari a carico del coniuge violento anche a tutela dei figli, con la conseguenza che il giudice civile può pervenire ad assumere provvedimenti di affidamento condiviso del minore, in tal modo incolpevolmente vanificando le cautele adottate in sede penale. Ancora, può accadere che, in sede civile, siano disposte CT che richiedono incontri tra le parti in costanza di misure cautelari protettive dei soggetti più deboli della relazione familiare, che i consulenti incaricati di verificare le “*capacità e idoneità genitoriali*” ignorino la realtà familiare che emerge dalle indagini disposte in sede penale, con effetti sia di vittimizzazione “*processuale*” sul coniuge o sui minori vittime, sol che si consideri che gli stessi sono chiamati più volte e in più sedi a rendere dichiarazioni sui medesimi fatti (in contrasto con precise indicazioni contenute nelle citate Convenzioni), sia di adozione, in ambito civile e penale, di

CONSIDERATO

che i rapporti tra gli uffici minorili e la Procura della Repubblica ordinaria nonché i rapporti tra uffici minorili, giudice civile e Procura della Repubblica ordinaria saranno oggetto di ulteriori linee guida e protocolli;

che, allo stato, è opportuno prevedere e aggiornare linee guida della Procura della Repubblica impegnata nell'adozione della migliore organizzazione per esercitare il dovuto ruolo nei procedimenti civili in questione, anche per ampliare il bagaglio informativo del Tribunale civile;

che è intenzione della Procura della Repubblica esercitare, compatibilmente con le risorse disponibili, ma in modo effettivo, il ruolo del pubblico ministero delineato dal codice civile e dal codice di procedura civile qualora risultino condotte violente ai danni del coniuge e/o dei figli minori ovvero condotte pregiudizievoli per i figli minori. Ruolo previsto:

1. **dall'art. 69 c.p.p.**, esercitando l'azione civile nell'ipotesi in cui siano ravvisate condotte violente ai danni del coniuge (pregiudizievoli anche per i figli) e/o del figlio, chiedendo l'adozione dei provvedimenti consentiti ai danni del genitore che esercita la violenza (artt. 333-336 c.c.). Allo stato, sulla base della giurisprudenza, la competenza è limitata ai casi in cui sia in corso innanzi al Tribunale ordinario un giudizio di separazione o divorzio (o di modifica delle relative condizioni) tra le medesime parti, sempre che il procedimento ex artt. 333 e 336 c.c. non sia stato instaurato precedentemente innanzi al Tribunale per i minorenni;
2. **dall'art. 70, co. 1, nn. 1 e 2, c.p.c.**, esercitando il dovere di intervento nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale e divorzio dei coniugi oltre che di affidamento dei minori, tutelando il genitore che subisce la violenza e che non può subire conseguenze pregiudizievoli per la condotta del coniuge violento;

che l'obiettivo esposto può essere realizzato adottando linee guida della Procura della Repubblica nelle ipotesi di situazioni familiari caratterizzate da violenza, anche qualora vi siano minori;

che appare opportuno colmare il difetto di conoscenza dei giudici della causa civile di separazione, divorzio o affidamento di minori, ed i magistrati che contemporaneamente procedono ad indagini per maltrattamenti, atti persecutori e violenza sessuale che vedono coinvolte le medesime persone;

che va dato corso tempestivamente alle richieste eventualmente avanzate dal Giudice civile alla Procura della Repubblica;

che va richiesto un ulteriore impegno ai magistrati della Procura del Gruppo Uno (quattro sugli otto della Procura), specializzati nella trattazione dei reati sessuali, di violenza di genere e ai danni di

provvedimenti inconciliabili tra loro riguardanti le medesime persone. Sebbene costituisca una buona prassi quella di sollecitare la collaborazione dei difensori delle persone offese stimolando il deposito di atti e memorie contenenti le informazioni necessarie, tuttavia, questa non può considerarsi risolutiva e soddisfacente della primaria esigenza di un corretto esercizio della giurisdizione attraverso il coordinamento di tutte le autorità giudiziarie competenti. Allo scopo di evitare che, per il difetto di comunicazione, nelle concomitanti procedure penali, civili e minorili relative agli stessi nuclei familiari, i magistrati possano reciprocamente ignorare utili elementi di conoscenza, ferma restando l'opportunità di un intervento risolutivo del legislatore, appaiono, nel frattempo, auspicabili accordi tra tutti gli uffici giudiziari - penali, civili e minorili - con competenze concorrenti per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- condividere il rispettivo patrimonio informativo, disciplinando lo scambio in tempi reali delle informazioni e degli atti di reciproco interesse;
- operare nel senso di concentrare l'acquisizione dei contributi dichiarativi delle vittime, condividendo modalità, tempi ed eventualmente prevedendo la partecipazione congiunta dei magistrati ad alcune attività istruttorie".

minorenni, impegnando direttamente anche il Procuratore della Repubblica, quale responsabile dell'azione dell'Ufficio;

che l'avvio di concrete azioni, già sperimentate, è agevolata dalla **consolle civile**, operativa presso diversi Uffici della Procura della Repubblica oltre che dalla possibilità di visionare il Registro Informatico SICID. In particolare:

- il Procuratore della Repubblica e i quattro magistrati del Gruppo Uno sono dotati di consolle civile in ogni parte;
- il personale della segreteria del Procuratore della Repubblica, delle segreterie dei magistrati del Gruppo Uno, della Sezione di Polizia Giudiziaria del Gruppo Uno e il responsabile dell'Ufficio Primi Atti (che provvede all'esame e primo controllo della scheda di notizia di reato) sono dotati della consolle civile nella parte relativa alla consultazione;
- il personale dell'Ufficio Primi Atti può consultare il SICID;

che la consolle civile non consente ancora la trasmissione in via ordinaria degli atti dal pubblico ministero al Tribunale (come allegato), pur se è stata individuata una modalità che permette di inserire (come immagine) il documento da trasmettere;

che le linee guida appaiono opportune per delineare la cornice nella quale possono operare i magistrati del pubblico ministero, oltre che per ragioni di trasparenza, ragion per cui ne sarà disposta la trasmissione a diversi soggetti;

che le linee guida sono state elaborate col contributo dei magistrati della Procura, acquisite informazioni sulle modalità operative del Tribunale civile e dopo alcune sperimentazioni di carattere tecnico e operativo, con trasmissione di atti al Tribunale civile in via cartacea e tramite consolle;

che l'art. 64-bis disp. att. c.p.p., introdotto dalla l. n. 69/2019 ha previsto l'obbligo della trasmissione di determinati atti del procedimento penale al giudice civile della separazione e del divorzio;

RITENUTO

che è compito prioritario della Procura della Repubblica porre in essere azioni concrete in materia di violenza domestica qualora vi siano concomitanti procedimenti civili e penali;

SONO ADOTTATE LE SEGUENTI LINEE GUIDA RELATIVE AL RUOLO DEL PUBBLICO MINISTERO NEI RAPPORTI COL TRIBUNALE CIVILE IN PRESENZA DI REATI DI VIOLENZA DI GENERE E DOMESTICA (artt. 69 e 70 c.p.c.)

Art. 1

Oggetto delle linee guida.

1. Le presenti linee guida, in attuazione della normativa in premessa indicata e tenuto conto della Risoluzione del CSM del 9 maggio 2018, hanno ad oggetto disposizioni organizzative sul ruolo del Pubblico Ministero nei procedimenti civili di separazione, divorzio e relativi ai minorenni e, dunque nei rapporti col Tribunale civile (giudice istruttore e Tribunale collegiale), in particolare

in presenza di situazioni di violenza domestica, con specifico riferimento alle seguenti fattispecie di reato, che coinvolgano o meno minorenni:

- a) **maltrattamenti contro familiari e conviventi** (art. 572 c.p.);
 - b) **violenza sessuale, aggravata e di gruppo** (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.);
 - c) **atti sessuali con minorenne** (art. 609-quater c.p.);
 - d) **corruzione di minorenne** (art. 609-quinquies c.p.);
 - e) **atti persecutori** (art. 612-bis c.p.);
 - f) **lesioni personali (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies, c.p.) aggravate** ai sensi:
 - a. **dell'art. 576, primo comma, n. 2, c.p.**, vale a dire
 - i. contro l'ascendente o il discendente,
 - ii. quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61,
 - iii. o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
 - b. **dell'art. 576, primo comma, n. 5, c.p.**, vale a dire in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;
 - c. **dell'art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p.**, vale a dire dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;
 - d. **dell'art. 577, primo comma n. 1, c.p.**, vale a dire se il fatto è commesso contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;
 - e. **dell'art. 577, secondo comma, c.p.**, vale a dire se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.
2. I procedimenti relativi ai reati di cui al comma 1 sono individuati, secondo le modalità specificate nel progetto organizzativo (materia Violenza di Genere evidenziata sulla nota di iscrizione della notizia di reato e sulla copertina del fascicolo).

Art. 2

Ruolo del Pubblico Ministero. Esercizio delle azioni, intervento in giudizio

3. Il pubblico ministero eserciterà le competenze previste dal codice civile e dal codice di procedura civile in presenza di condotte violente ai danni del coniuge e/o dei figli minori ovvero pregiudizievoli per i figli minori nei casi previsti dai commi 2 e 3.
4. Ai sensi dell'art. 69 c.p.p. sarà esercitata l'azione civile nell'ipotesi in cui siano ravvisate condotte violente ai danni del coniuge (pregiudizievoli anche per i figli) e/o del figlio, chiedendo l'adozione

dei provvedimenti consentiti ai danni del genitore che esercita la violenza (artt. 333-336 c.c.). Allo stato, sulla base della giurisprudenza, la competenza è limitata ai casi in cui sia in corso innanzi al Tribunale ordinario un giudizio di separazione o divorzio (o di modifica delle relative condizioni) tra le medesime parti, sempre che il procedimento ex artt. 333 e 336 c.c. non sia stato instaurato precedentemente innanzi al Tribunale per i minorenni.

5. Ai sensi dell'art. 70, co. 1, nn. 1 e 2, c.p.c., sarà esercitato il dovere di intervento nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi e di divorzio in presenza di condotte violente ai danni del coniuge e/o dei figli minori.
6. Il ruolo assegnato al Pubblico Ministero nel processo sarà, comunque, valorizzato e incrementato al fine di consentire al Tribunale di avere maggiori cognizioni sulla situazione familiare oggetto del procedimento e di valutare l'emissione dei provvedimenti ritenuti più urgenti ed opportuni, anche al fine di salvaguardare l'incolumità psicofisica delle parti coinvolte.
7. La partecipazione del pubblico ministero al procedimento civile avverrà:
 - a. se ritenuto opportuno, mediante partecipazione all'udienza;
 - b. di norma, ai sensi dell'art. 72 c.p.c., mediante il deposito di memorie, di atti e/o documenti del procedimento penale non coperti dal segreto investigativo.

Art. 3

Provvedimenti organizzativi di competenza del Procuratore della Repubblica diretti ad avere cognizione, nel procedimento penale, dell'esistenza di un procedimento civile

1. Sono adottati i seguenti provvedimenti organizzativi per avere immediata e tempestiva conoscenza dei procedimenti civili di separazione, divorzio, relativo ai minorenni, per i quali sia depositata o sia pendente una notizia di reato relativa ai reati indicati all'art. 1:
 - a) la polizia giudiziaria, all'atto della ricezione della notizia di reato, accerterà dalla vittima se è pendente uno dei procedimenti civili indicati, acquisendo anche il numero del Registro civile. Tale adempimento è previsto nella direttiva n. 2/2019 alla polizia giudiziaria adottata il 29 aprile 2019.

Il dirigente dell'Ufficio Primi Atti annoterà sulla scheda della notizia di reato da sottoporre al magistrato addetto allo smistamento "esiste procedimento civile n. XXX";
 - b) il dirigente dell'Ufficio Primi Atti, qualora non risulti l'adempimento *supra* a), consulterà la consolle civile per verificare se è pendente uno dei procedimenti per poi procedere agli adempimenti indicati *supra* a). Segnerà alla Segreteria del Procuratore l'omissione al fine di consentire, per il futuro, l'adempimento da parte della polizia giudiziaria.
 - c) il personale dell'Ufficio centralizzato iscrizioni annoterà sulla copertina del fascicolo l'eventuale esistenza di un procedimento civile, indicando il numero del Registro Civile;
 - d) gli adempimenti *supra* a), b) e c) sono di competenza del personale della Segreteria del Magistrato qualora provveda alla formazione del fascicolo (ad esempio, separazione degli atti) ovvero riceva il fascicolo dopo la richiesta di convalida dell'arresto da parte del pubblico ministero di turno non appartenente al Gruppo Uno;
 - e) il personale della Sezione di Polizia Giudiziaria in materia di contrasto ai reati di violenza di genere e materie connesse in tutti i casi in cui venga a conoscenza di un concomitante

procedimento di separazione e divorzio rilevante ai sensi delle seguenti disposizioni lo annoterà sulla copertina del procedimento penale;

Art. 4

Trasmissione di atti dalla Procura della Repubblica al Tribunale.

1. Il magistrato assegnatario del procedimento penale, eventualmente tramite il Procuratore della Repubblica, trasmetterà al Tribunale civile:
 - a) nella fase delle indagini preliminari, gli atti che ritenga ostensibili, eventualmente anche su richiesta delle parti;
 - b) in ogni caso, l'ordinanza applicativa di misura cautelare personale (dopo la sua esecuzione) e l'ordinanza del Tribunale del riesame. **In considerazione del carico di lavoro gravante sui magistrati e sulle segreterie del Gruppo Uno, gli adempimenti ora descritti saranno curati dal personale della Sezione di Polizia Giudiziaria in materia di contrasto alla violenza di genere e reati connessi che curano anche la tenuta del registro delle misure cautelari;**
 - c) in ogni caso, le ordinanze di modifica o revoca della misura cautelare, **fino a quando non si avrà assicurazione dell'adempimento da parte dell'Ufficio Gip**, ritenendo di ravvisarsi la competenza in tale Uffici. In considerazione del carico di lavoro gravante sui magistrati e sulle segreterie del Gruppo Uno, gli adempimenti ora descritti saranno curati dal personale della Sezione di Polizia Giudiziaria in materia di contrasto alla violenza di genere e reati connessi che curano anche la tenuta del registro delle misure cautelari;
 - d) in ogni caso, l'avviso di conclusione delle indagini.
 - e) in ogni caso, la richiesta di rinvio a giudizio.

La trasmissione dei decreti di archiviazione si ritiene di competenza dell'Ufficio Gip (che potrà rilevare la pendenza anche dalla copertina del procedimento).

La trasmissione delle sentenza si ritiene di competenza del Giudice che procede.
2. Il Procuratore della Repubblica, compatibilmente con le modalità organizzative consentite e delle risorse disponibili, trasmetterà al Tribunale civile i provvedimenti successivi all'esercizio dell'azione penale (decreto che dispone il giudizio, verbali di prova dibattimentali) fino a quando e se saranno previste modalità di trasmissione da parte dello stesso Tribunale, settore penale. I citati provvedimenti, comunque, potranno essere richiesti dal Tribunale civile se ritenuti utile per la decisione.
3. Gli atti saranno trasmessi:
 - a) tramite consolle civile. Non essendo consentito, attualmente, l'inserimento di allegati sarà utilizzando la seguente modalità: salvataggio degli atti con modalità immagine e inserimento nell'atto da inviare;
 - b) ovvero mediante deposito presso il Tribunale.

Art. 5

Assegnazione degli Affari Civili per i procedimenti di cui all'art. 1.

1. Nella prima fase di applicazione delle presenti linee guida il Procuratore della Repubblica, titolare degli Affari Civili, avrà cura di assicurare l'opportuno raccordo con i magistrati assegnatari dei procedimenti penali "collegati".
2. Il Procuratore della Repubblica verificherà l'esistenza di processi civili di rilievo ai fini delle presenti linee guida nel momento in cui riceve le comunicazioni degli atti e le richieste di parere, in particolare nelle ipotesi in cui:
 - a) viene trasmesso dal Tribunale il fascicolo del processo civile;
 - b) nella consolle civile vi è l'alert "urgenza".
3. Come da progetto organizzativo, quando sarà assegnato al Gruppo Uno il quinto magistrato, provvederanno anche agli adempimenti degli affari civili relativi al processo "collegato" a quello penale di cui sono assegnatari.

Art. 6

Richieste del Tribunale alla Procura della Repubblica

1. Qualora il Tribunale, avendo cognizione dagli atti di causa di un procedimento penale in corso, richieda alla Procura della Repubblica la trasmissione di atti o informazioni, provvederà il magistrato assegnatario assicurando la massima collaborazione possibile, anche nella valutazione dell'esistenza del segreto investigativo.
2. Il Tribunale potrà avanzare la richiesta anche tramite il Procuratore della Repubblica che provvederà all'inoltro al magistrato assegnatario.
3. Il Procuratore della Repubblica assicurerà l'opportuna urgenza qualora il Tribunale trasmetta, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., notizie di un reato procedibile d'ufficio risultanti dagli atti di causa per le quali non risulti pendente un procedimento penale.
4. Gli ordini di protezione emessi dal Tribunale saranno trasmessi al magistrato assegnatario dell'eventuale procedimento penale pendente ovvero valutati ai fini dell'iscrizione quale notizia di reato.

Art. 7

Consulenze tecniche d'ufficio disposte dal Tribunale

1. Nel caso di nomina di Consulenti Tecnici da parte del Tribunale (per la valutazione delle capacità genitoriali, ecc.), il Procuratore della Repubblica trasmetterà al Tribunale, previa valutazione dei magistrati assegnatari del procedimento penale anche con riferimento all'operatività del segreto investigativo, ogni informazione utile ai fini dell'espletamento dell'incarico (eventuali consulenze disposte nel procedimento penale, verbali di assunzione di informazioni, ecc.).
2. Il Procuratore della Repubblica valuterà ogni opportuna iniziativa per la migliore collaborazione nell'espletamento della consulenza tecnica.
3. **Si ritiene opportuna la nomina di un CT del PM.**
4. Si auspica che vi sia un adeguato numero di CTU per consentire la rotazione degli incarichi.

Art. 8

Disposizioni relative ai minorenni e alle vittime vulnerabili.

1. Per i fascicoli provenienti dal Tribunale per i Minorenni e dalla relativa Procura o in ogni caso in cui la Procura della Repubblica ne venga a conoscenza, il Procuratore della Repubblica o il magistrato assegnatario (se pendente un procedimento penale), valuteranno l'eventuale iniziativa in ordine alla limitazione della responsabilità genitoriale (artt. 333 e 336 c.c.), ove pendente procedimento civile di separazione o divorzio o modifica delle relative condizioni;
2. Per l'ascolto dei minorenni e di vittime vulnerabili nell'ambito dell'udienza civile la Procura della Repubblica metterà a disposizione del Tribunale gli appositi locali dedicati, opportunamente attrezzati. In questi casi il pubblico ministero condividerà ogni informazione utile ai fini di favorire, ove possibile, lo svolgimento di atti congiunti e/o forme di collaborazione al fine di scongiurare i rischi di vittimizzazione connessi ai ripetuti ascolti.

Art. 9

Richiesta al Tribunale di trattazione urgente del procedimento da parte del pubblico ministero.

1. Ove ritenuto opportuno il Procuratore della Repubblica o il magistrato assegnatario del procedimento penale potranno richiedere la trattazione in via d'urgenza della causa civile.
2. Ai fini ora indicati il difensore che rappresenta una parte della causa civile che assuma essere vittima di violenza di domestica, dopo la iscrizione a ruolo del ricorso, può presentare al Procuratore della Repubblica o al magistrato assegnatario del procedimento penale istanza, allegando copia del ricorso o della citazione, unitamente agli altri documenti ritenuti utili, ivi compresa l'eventuale relazione del Centro Antiviolenza ovvero della struttura che ha in carico le persone che rappresenta che si assume siano vittime di violenza domestica.

Art. 10

Attuazione e aggiornamento delle presenti Linee guida

1. Si procederà periodicamente alla verifica dell'attuazione delle presenti Linee guida, comunque dopo un anno dalla loro entrata in vigore, anche al fine di aggiornarle tempestivamente sulla base dell'esperienza maturata.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Le presenti Linee Guida entrano in vigore il 15 maggio 2019, contestualmente all'entrata in vigore della direttiva alla Polizia Giudiziaria n. 2/2019

Art. 12

Comunicazioni

1. Le presenti linee guida:
 - a) sono trasmesse:

- ai Sostituti Procuratori;
 - alla Direttrice dell'Ufficio Gestione Risorse;
 - ai responsabili delle segreterie dei magistrati;
 - al responsabile dell'Ufficio Primi Atti e Iscrizioni Centralizzate;
 - al responsabile dell'Ufficio Affari Civili;
 - alla Direttrice dell'Ufficio Gestione Risorse;
 - alla responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria in materia di contrasto ai reati di violenza di genere e materie connesse;
- b) sono, comunicate:
- al Consiglio Superiore della Magistratura e al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'appello di Roma, anche per i riflessi organizzativi per la Procura della Repubblica;
 - al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma, per dovere d'ufficio e opportuna conoscenza;
 - al sig. Presidente del Tribunale, per opportuna conoscenza e in vista della sottoscrizione del protocollo;
 - al Sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli, per opportuna conoscenza e per la valutazione sulla trasmissione al Presidente della Camera civile;
- c) sono pubblicate nel sito web della Procura.

Tivoli, 8 aprile 2021.

Il Procuratore della Repubblica
dott. Francesco Menditto